VERBALE DI ACCORDO inerente PRIVACY E SISTEMA AZIENDALE DI VIDEOSORVEGLIANZA

Addi Omarzo 2010, presso la sede di Udine della S.p.A. Autovie Venete, si sono incontrati:

 S.p.A. Autovie Venete (di seguito denominata semplicemente "società") rappresentata dal Direttore Area Personale ed Organizzazione dott. Aldo Berti

e

le R.S.A. di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e UGLTrasporti

Premesso che

- Allo scopo di monitorare la situzione del traffico nella rete viaria in concessione al fine di localizzare ed evidenziare le fonti di pericolo e le turbative che potrebbero mettere a pregiudizio la sicurezza della circolazione, la Società ha installato, in punti strategici dell'intero asse autostradale (svincoli, aree di servizio, caselli, ecc.), un sistema di videoserveglianza del traffico (TVCC) costituito da telecamere;
- Tutte le telecamere sono posizionate in luoghi adiacenti al tratto autostradale: ad ogni entrata di casello e/o tratta di competenza, sono previsti i cartelli che riportano l'informativa;
- Ai fini della sicurezza e della tutela del patrimonio ulteriori telecamere, anch'esse segnalate dalla presenza di cartelli informativi, sono state installate presso la sede di Trieste e nei vari Centri di Servizio della Società, nonché, all'interno delle stazioni autostradali (es.: cassaforte, tunnel caseggiato, sale tecnoligiche, ecc.);
- a tal fine l'azienda intende continuare a porre in essere sistemi di videosorveglianza sia sulla tratta autostradale, che nelle sedi della Socità;

Tutto ciò premesso si concorda quanto di seguito riportato:

- 1) Le Parti concordano circa l'opportunità di adottare sistemi di videosorveglianza, in grado di rispondere alle descritte esigenze di tutela della sicurezza sulla viabilità, nonché di tutela del patrimonio aziendale;
- 2) la Società potrà provvedere ad introdurre e implementare sistemi di videosorveglianza che consentano di raggiungere gli obbiettivi indicati al punto che precede, nel più rigoroso rispetto della disciplina vigente in materia di controllo sulla prestazione lavorativa e di tutela della riservatezza dei dipendenti;
- 3) in particolare, la Società dichiara che i sistemi di videosorveglianza introdotti non sono in alcun modo volti a controllare l'attività lavorativa dei propri dipendenti, e, conseguentemente, le immagini da essi tratte non potranno essere utilizzate a fini disciplinari o valutativi con la sola eccezione della ricorrenza di fattispecie costituenti reato (c.d controlli difensivi);
- 4) sempre ai fini della tutela della riservatezza dei dipendenti, la Società comunica che le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza saranno conservate per un periodo massimo di 24

*

B

ore presso le sale tecnologiche della Società e che le stesse, trascorso tale periodo, verranno rese inutilizzabili (nessun salvataggio all'interno della Data Zone aziendale);

5) la presente intesa viene sottoscritta anche a norma e per gli effetti dell'art.4, II comma, della legge n. 300/1970.

S.p.A. Autovie Venete

Letto, confermato e sottoscritto

Fatto, letto e sottoscritto

TILI - CC

1

UGLTrasporti

2